

# ADEMPIMENTI FISCALI PER I PROFESSIONISTI AGRONOMI E FORESTALI

---

VARALLO, 31 OTTOBRE 2019

DR. FABIO AMEGLIO – Dottore Commercialista in Casale Monferrato e Vercelli

AVV. FEDERICO FARE' – Avvocato in Vercelli

# **I. FORME GIURIDICHE PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE**

---



# I. FORME GIURIDICHE PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE

---

- A. Breve inquadramento normativo delle figure professionali di Dottore Agronomo e Dottore Forestale – competenze ed interdisciplinarietà.
- B. Svolgimento dell'attività professionale in forma organizzata: dal divieto di esercizio in forma societaria alla società tra professionisti.
- C. *Focus* relativo al contratto di rete tra professionisti.

# A) INQUADRAMENTO NORMATIVO

---

- L. 7 gennaio 1976 n. 3 “Ordinamento della professione di Dottore Agronomo e Forestale” ha riordinato l’intera materia, con importanti innovazioni, prima tra tutte l’equiparazione tra i titoli.
- Prima della L. n. 3/76 le due figure professionali avevano percorsi e regolamentazioni differenti. La professione di Agronomo era disciplinata dal R.D. n. 2248/1929, mentre quella di Forestale veniva disciplinata attraverso l’Albo dei Periti Forestali.
- Unico è anche l’Ordine di appartenenza, ai sensi dell’art. 9, co. I della L. n. 3/76.

# L. N. 152/1992

---

- Assolve al compito di meglio definire le competenze (già in parte delineate dalla L. 3/76) dei Dottori Agronomi e Forestali, evidenziando che detta figura professionale non possa essere più intesa solamente come un mero consulente per la conduzione tecnica, economica e produttiva dell'azienda agricola.
- Emergono competenze a vario titolo nelle questioni tecniche, legali ed amministrative legate al territorio e all'ambiente, che rendono la professione “universale” e con molti punti di contatto con altre professioni.

## alcuni esempi sulle competenze trasversali...

---

- Sono di competenza dei dottori agronomi e forestali le attività volte a valorizzare e gestire i processi produttivi agricoli, zootecnici e forestali, a tutelare l'ambiente e, in generale le attività riguardanti il mondo rurale.
- L. 3/76 come modificata dalla L. 152/92, art. 2, co. 1, lettera f): “**la contabilità, gli inventari e quant'altro attiene alla amministrazione delle aziende ed imprese agrarie ...**”
- L. 3/76 come modificata dalla L. 152/92, art. 2, co. 1, lettera bb): “**l'assistenza e la rappresentanza in materia tributaria e le operazioni riguardanti il credito e il contenzioso tributario attinenti alle materie indicate nelle lettere precedenti**”

su tutti:

---

- L. 3/76 come modificata dalla L. 152/92, art. 2, co. 4: “Per gli incarichi di notevole complessità sono ammessi i lavori di gruppo, formato da più professionisti, **se necessario ed opportuno anche di categorie professionali diverse**, responsabili con firma congiunta.
- Dalla norma testé citata, emerge un’opportunità:

## B) LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE IN FORMA ORGANIZZATA

---

- Nell'ambito dell'ordinamento giuridico l'esercizio associato delle professioni, in vigenza del divieto di cui all'art. 2 della L. 1815/1939, poteva, inizialmente, essere svolto dai soggetti muniti dei necessari titoli di studio o di abilitazione professionale (o autorizzati all'esercizio di specifiche attività in forza di particolari disposizioni di legge) esclusivamente sotto forma di associazione professionale, utilizzando la dizione “studio tecnico, legale, commerciale, contabile, amministrativo o tributario” (v. art. 1 L. 1815/1939), essendone, di converso, precluso l'esercizio in forma societaria. Tuttavia nel corso degli anni tale divieto è stato progressivamente attenuato ad opera del legislatore (si veda al riguardo la L. 109/1994 che ha per la prima volta fornito una nozione unitaria delle società di professionisti), fino ad arrivare alla sua completa abrogazione, operata dall'art. 24 della L. 7.8.1997 n. 966. In linea con la tendenza normativa finora descritta, il legislatore, con un intervento realizzato col noto “Decreto Bersani”, ha altresì abrogato “il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di **società di persone** o **associazioni tra professionisti**” (art. 2 comma 1° lettera c D.Lgs. 223/2006, così come convertito e modificato dalla L. 248/2006)
  - Limiti: personalità nell'esecuzione della prestazione, ex art. 2232 c.c.: “*il prestatore d'opera deve eseguire personalmente l'incarico assunto*” pur avvalendosi di sostituti e ausiliari.
  - Espletamento effettivo dell'attività (seppur nell'ambito di un organismo societario) da parte di professionisti intellettuali iscritti in un apposito albo (**Cass. civ. sez. I, 10,07,2003, n. 10860**)

# legge 183/2011 istitutiva delle STP e D.M. Giustizia n. 34/2013 (regolamento attuativo)

---

- ha innovato profondamente l'esercizio delle attività professionali consentendo ai professionisti, regolarmente iscritti agli ordini, di esercitare la loro attività, oltre che in forma individuale e in forma associata, anche secondo uno dei modelli societari previsti dai titoli V e VI del libro V del codice civile, e quindi:
  - società semplice
  - società in nome collettivo
  - società in accomandita semplice
  - società a responsabilità limitata
  - società per azioni
  - società in accomandita per azioni
  - società cooperativa (con almeno tre soci)

# possono assumere la qualifica di società tra professionisti le società il cui atto costitutivo preveda:

---

- a) l'esercizio **in via esclusiva** dell'attività professionale da parte dei soci;
- b) l'**ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi**, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, **ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento. In ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società** e il consiglio dell'ordine o collegio professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi;
- c) criteri e modalità affinché l'**esecuzione dell'incarico professionale** conferito alla società sia **eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale** richiesta; la designazione del socio professionista sia compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all'utente;
- d) la **stipula di polizza di assicurazione** per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale;
- e) le **modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo** con provvedimento definitivo.

# aspetti peculiari STP

---

- Sede sociale;
- soci e soci non professionisti;
- poteri ed amministrazione;
- oggetto sociale;
- conferimento ed esecuzione incarico;
- responsabilità;
- polizza assicurativa;
- cause di scioglimento;
- Aspetti previdenziali e fiscali (DOTT. AMEGLIO)

## C) UN'ULTERIORE FORMA DI INTEGRAZIONE TRA PROFESSIONISTI: BREVI CENNI SUL CONTRATTO DI RETE

---

- Uno strumento previsto dalla L. n. 81/2017 per sviluppare le rispettive attività secondo una “filiera orizzontale”, nonché per partecipare (art. 12) a bandi o per il concorso all’aggiudicazione di appalti privati.;
- il problema della non iscrivibilità nel registro delle imprese di tale contratto (la legge consente l’iscrizione unicamente alle “reti miste”);
- una possibile soluzione operativa: società “cassaforte” che raccoglie il patrimonio tra i partecipanti (solo professionisti) alla rete, non avendo alcun compito di gestione dello stesso.
  - Essendo, però, soggetto iscrivibile al R.I. consentirà l’iscrizione della rete come ente soggettivizzato solo formalmente misto, ma, in realtà, interamente ed esclusivamente costituito da professionisti.

## **II. PROFILI FISCALI NELL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE**

---



# PROFILI FISCALI E PREVIDENZIALI APPLICABILI

---

## FISCALITA'

- Professionista individuale
  - Regime forfait
  - Regime ordinario
- Associazione tra professionisti (studio associato)
  - Regime ordinario
- Società tra professionisti
  - Società di persone
  - Società di capitali
- Rete tra professionisti

## PREVIDENZA (EPAP)

- Professionista individuale
- Associazione tra professionisti (studio associato)
- Società tra professionisti

# PROFESSIONISTA INDIVIDUALE

## REGIME FORFAIT

---

- Breve storia dei regimi agevolati in Italia
- Regime naturale per soggetti con compensi < 65.000 €
- Tassazione «flat» al 5% per i primi 5 anni, poi al 15%
- Irrilevanza dei costi e % di redditività fissa al 78%
- No IVA
- Prospettive 2020 ??

# PROFESSIONISTA INDIVIDUALE

## REGIME FORFAIT

---

### PRO

- Aliquota
- Facilità di calcolo lordo/netto
- Bassi costi di gestione
- No fatturazione elettronica
- Esenzione IVA nei rapporti con i privati
- No studi di settore / ISA
- No ritenute acconto
- No IRAP
- Tassazione separata rispetto ad altri redditi

### CONTRO

- No detrazioni IRPEF
- No detrazione IVA
- No deduzione costi

# PROFESSIONISTA INDIVIDUALE REGIME FORFAIT

---

## CAUSE DI ESCLUSIONE

- Partecipazione in società
- Partecipazioni in imprese familiari
- Rapporti con ex datore di lavoro (escluso ex tirocinio o prestazioni occasionali!)
- Svolgimento di altre attività in regimi particolari

# PROFESSIONISTA INDIVIDUALE

## REGIME FORFAIT

### UNA SIMULAZIONE:

Compensi incassati	10.000,00 €	20.000,00 €	
Imponibile forfait 78%	7.800,00 €	15.600,00 €	
EPAP 10%	-	780,00 €	-
Base imponibile	7.020,00 €	14.040,00 €	
Imposta sost. 5%	351,00 €	702,00 €	
EPAP dovuto	840,60 €	1.636,20 €	soggettivo+solidarietà+maternità
<b>Carico fisco/epap</b>	<b>1.191,60 €</b>	<b>2.338,20 €</b>	
LORDO annuo	10.000,00 €	20.000,00 €	
Netto annuo	8.808,40 €	17.661,80 €	
Netto mensile	734,03 €	1.471,82 €	

# PROFESSIONISTA INDIVIDUALE

## REGIME ORDINARIO

---

- Regime naturale per soggetti con compensi > 65.000 € o su opzione
- Tassazione IRPEF a scaglioni
- Deducibilità dei costi (principio di inerenza), anche promiscui
- Applicazione IVA e detraibilità
- Applicabilità della ritenuta d'acconto
- Obbligo di fatturazione elettronica
- Applicazione ISA (nuovi studi di settore)
- Applicazione IRAP .... dipende....
- Cumulo con altri redditi IRPEF

# ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI REGIME ORDINARIO

---

- Unico regime applicabile
- Tassazione IRPEF a scaglioni per trasparenza in capo ai soci
  - Definizione delle quote di divisione degli utili
- Deducibilità dei costi (principio di inerenza)
  - Possibilità di rimborso delle spese sostenute dagli associati
- Applicazione IVA e detraibilità
- Applicabilità della ritenuta d'acconto, con detrazione per trasparenza
- Obbligo di fatturazione elettronica
- Applicazione IRAP... sicura ....
- Applicazione ISA

# SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI

## SOCIETÀ DI PERSONE

---

- Snc o Sas?
- Tassazione IRPEF a scaglioni per trasparenza in capo ai soci
  - Definizione delle quote di divisione degli utili
- Deducibilità dei costi (principio di inerenza)
  - Possibilità di rimborso delle spese sostenute dai soci
- Applicazione IVA e detraibilità
- No ritenuta d'acconto!
- Obbligo di fatturazione elettronica
- Applicazione IRAP... sicura ....
- Applicazione ISA

# SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI

## SOCIETÀ DI CAPITALI (SRL)

---

- Srl o Srls? Utilità principale in caso di soci di capitale
- Tassazione IRES 24% flat in capo alla società (autonomo soggetto di imposta)
- Come prelevare gli utili?
  - Dividendi con ritenuta 26% (o trasparenza fiscale?)
  - Compensi di amministrazione
- Deducibilità dei costi (principio di inerenza)
  - Possibilità di rimborso delle spese sostenute dai soci
- Applicazione IVA e detraibilità
- No ritenuta d'acconto!
- Obbligo di fatturazione elettronica
- Applicazione IRAP... sicura ....
- Applicazione ISA

# RETE TRA PROFESSIONISTI

---

- Contratto di rete
- Differenze con reti di imprese
- Strumento utile per promozione e per obblighi reciproci «soft»
- Una società di mero godimento per la ripartizione dei costi comuni

# ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE SPUNTI DI RIFLESSIONE

---

- Immobili dentro o fuori la società/associazione?
- Gestione ottimale delle autovetture
- Inquadramento dei collaboratori di studio
- Conti correnti dedicati all'attività, obbligo di POS e tracciabilità totale

# INQUADRAMENTO PREVIDENZIALE L'EPAP

---

- Obbligo di iscrizione (due requisiti)
- Iscrizione per professionisti individuali
  - Contributi minimi e proporzionali (soggettivo, integrativo, maternità, solidarietà)
  - Agevolazioni per i nuovi iscritti
  - Cause di esclusione
- Iscrizione per i soci di associazioni tra professionisti o società
- Possibile pagamento con F24
- Convenzioni di EPAP (PEC, prodotti bancari, carta di credito)

# III. FATTURAZIONE ELETTRONICA



# FATTURAZIONE ELETTRONICA


## CENNI STORICI

---

- **Legge numero 244 del 24 dicembre 2007 (Legge finanziaria 2008)**
  - Istituisce l'obbligo di fatturazione elettronica verso la PA
- Dopo diversi anni... decreti... e rinvii....
  - Da giugno 2014 le PA centrali possono accettare solo fatture elettroniche
  - Dal marzo 2015 anche tutte le PA periferiche
- **Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (Legge di Bilancio 2018)**
  - Istituisce l'obbligo di fatturazione elettronica per tutti gli operatori economici
- **Altre esperienze in UE**
  - Danimarca dal 2005
  - Austria, Svezia e Finlandia già operative da alcuni anni

# FATTURAZIONE ELETTRONICA COS'E' E COME FUNZIONA

---



# FATTURAZIONE ELETTRONICA COS'E' E COME FUNZIONA

---

- Predisposizione del file XML
- Invio del file
  - Gestione degli esiti in caso di B2B / B2C
  - Gestione degli esiti in caso di B2PA
- Ricezione delle fatture elettroniche
  - PEC o Codice Univoco?
- Conservazione sostitutiva
- Consultazione

# FATTURAZIONE ELETTRONICA SITUAZIONE E PROSPETTIVE

---

- Situazione attuale
  - Terminato periodo di moratoria al 30/06/2019.
  - Criticità che persistono
    - Tempistica stretta negli invii
    - Coesistenza di fatture elettroniche con fatture cartacee (forfait e scambi con estero!)
    - Recapito delle fatture a privati
    - Correzione di errori nell'invio
- Prospettive
  - Obbligo anche per i contribuenti in regime forfait?
  - Dal 2020 anche scontrini elettronici e lotteria degli scontrini!
  - Dal 2021 dichiarazione IVA precompilata

# FATTURAZIONE ELETTRONICA SOLUZIONI OPERATIVE

---

- Soluzione made in Agenzia Entrate (gratuita)
- Soluzioni convenzionate
  - Consiglio Nazionale Dottori Agronomi e Forestali - Namirial
- Soluzioni commerciali individuali
- Soluzioni in outsourcing



### LA PROPOSTA DI CONVENZIONE NAMIRIAL: SCONTO 20%

E' stata studiata per coprire tutte le necessità, dal singolo professionista che invia e riceve poche fatture all'anno, a studi associati con una mole di fatture più importante. **I prezzi sono IVA esclusa.**

Descrizione Servizi	Listino	Convenzione SCONTO 20%
<b>START UP</b> Creazione del link personalizzato per accesso al portale, configurazione interfacce di versamento, acquisizione e di indicizzazione dei documenti per la conservazione, configurazione del sistema di conservazione	Gratuito	Gratuito
<b>FATTURAZIONE ELETTRONICA NAMIRIAL: fatture su UNA SOLA PARTITA I.V.A.</b> Servizio dedicato ai singoli professionisti e studi associati che debbono <u>inviare/ricevere</u> fatture elettroniche. Il servizio è dedicato ad una sola Partita iva (Cedente/Prestatore) ed è possibile inserire in autonomia nel sistema web i dati delle fatture da inviare o caricare (upload), il file fatture XML se prodotto dal proprio gestionale o ricevuto da altro gestore. Il servizio poi gestisce tutte le fasi di gestione e conservazione della pratica prodotta. <ul style="list-style-type: none"><li>• Servizio di invio e conservazione a norma di fatture digitali per un periodo di conservazione di 10 anni garantito su tutti i documenti già caricati</li><li>• Creazione documento informatico a norma con apposizione della firma digitale sul singolo documento</li><li>• Costituzione pacchetto di archiviazione a norma dei documenti</li><li>• Assistenza telefonica su attivazione del servizio e via mail in generale</li></ul>	30,00 € / ANNO  (SPAZIO DISPONIBILE 2 GB PER OGNI ANNO DI SERVIZIO)	24,00 € / ANNO  (SPAZIO DISPONIBILE 2 GB PER OGNI ANNO DI SERVIZIO)
<b>SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA AVANZATA TELEFONICA E/O TELEMATICA</b> Possibilità di dialogare con il servizio di assistenza per aiuto e suggerimenti sulla compilazione e l'invio di fatture elettroniche.	40,00 € / ANNO	32,00 € / ANNO
<b>PACCHETTO ALL INCLUSIVE:</b> <b>FATTURAZIONE ELETTRONICA NAMIRIAL: fatture su UNA SOLA PARTITA I.V.A. + SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA AVANZATA TELEFONICA E/O TELEMATICA</b> (per la descrizione vedi i servizi sopra)	60,00 € / ANNO  (SPAZIO DISPONIBILE 2 GB PER OGNI ANNO DI SERVIZIO)	48,00 € / ANNO  (SPAZIO DISPONIBILE 2 GB PER OGNI ANNO DI SERVIZIO)
<b>FATTURAZIONE ELETTRONICA NAMIRIAL MULTIUSER: fatture su MULTI PARTITA I.V.A. Pacchetti a CONSUMO</b> La soluzione Multiuser del servizio è pensato per professionisti e aziende che debbono <u>inviare/ricevere</u> elevate quantità di fatture elettroniche o per studi associati, che nella loro organizzazione hanno diversi professionisti e quindi diverse p.iva.. È possibile gestire il processo di fatturazione elettronica utilizzando un pannello unico per l'elaborazione della fattura tramite sistema web o caricamento del file XML, trasmissione/ricezione e conservazione a norma per 10 anni della documentazione generata. Servizio di invio e conservazione a norma di fatture digitali per un periodo di conservazione di 10 anni, Creazione documento informatico a norma con apposizione della firma digitale sul singolo documento, Costituzione pacchetto di archiviazione a norma dei documenti.	49,00 € / 100 fatture  (PACCHETTO AD ESAURIMENTO SENZA NESSUNA SCADENZA TEMPORALE)	39,20 € / 100 fatture  (PACCHETTO AD ESAURIMENTO SENZA NESSUNA SCADENZA TEMPORALE)

# IV. INCARICHI E TUTELA DEI CREDITI PROFESSIONALI

---

- A. Incarico e conferimento.
- B. Tutela del credito.

# A) INCARICO

---

Il Dottore Agronomo e il Dottore Forestale sono tenuti a rendere noto al committente il **livello di complessità** della prestazione professionale, fornendo tutte le informazioni utili circa gli **oneri ipotizzabili** dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico.

Il Dottore Agronomo e il Dottore Forestale è altresì tenuto **all'archiviazione e alla conservazione dei documenti** inerenti la prestazione professionale per il periodo stabilito da disposizioni cogenti e/o contrattuali, nel rispetto della legislazione vigente in materia di trattamento dei dati personali/sensibili.

Il Dottore Agronomo e il dottore Forestale deve disporre di una struttura organizzativa e della strumentazione adeguate allo svolgimento della prestazione professionale richiesta dal committente.

# Schema tipo di scrittura privata per il conferimento di incarico professionale

---

Lo schema che qui di seguito viene riportato, è stato elaborato dal Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali.

**CONTRATTO DI INCARICO PER PRESTAZIONI D' OPERA INTELLETTUALE**

L'anno \_\_\_\_\_, addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ tra il sottoscritto  
\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_ in via  
\_\_\_\_\_ cod. fisc. \_\_\_\_\_ P.IVA  
\_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_, di seguito  
denominato "Committente"

e il

Dott. Agr. \_\_\_\_\_, di seguito indicato come "Professionista", con studio in  
\_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ cod. fisc.  
\_\_\_\_\_ P.IVA \_\_\_\_\_ iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi  
e Dottori Forestali di \_\_\_\_\_ con n. \_\_\_\_\_

**Premesso che:**

- a) il Committente è proprietario/avente titolo di \_\_\_\_\_ sit\_\_ nel Comune di  
\_\_\_\_\_ (\_\_\_), località \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, costituit\_\_ da \_\_\_\_  
(terreno, fabbricato, \_\_\_\_ ) identificat\_\_ catastalmente al fg. \_\_\_\_\_ con i mappali \_\_\_\_\_;
- b) il Committente dichiara, sotto la propria responsabilità, che l'incarico oggetto del presente contratto non è  
stato in precedenza affidato a soggetti terzi ovvero che eventuali precedenti incarichi sono stati regolarmente  
risolti;
- c) il Professionista si dichiara interessato ad accettare il relativo incarico professionale di cui al presente contratto  
alle condizioni di seguito riportate;
- d) il Professionista dichiara altresì di disporre delle risorse e capacità organizzative adeguate per l'esecuzione di  
tutte le attività professionali previste nel presente contratto;
- e) l'art. 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (in Supplemento ordinario n. 18/L alla Gazzetta Ufficiale -  
Serie generale - n. 19 del 24 gennaio 2012), recante disposizioni sulle professioni regolamentate riporta la  
seguinte disposizione:
1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.
  2. Sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista,  
rinviano alle tariffe di cui al comma 1;

tutto quanto sopra premesso,

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1 Natura ed oggetto dell'incarico**

- a) Il Committente affida al Professionista, che accetta, l'incarico fiduciario per \_\_\_\_\_,  
codice parametro \_\_\_\_\_ come da D.M. 140/2011, codice competenza \_\_\_\_\_ (L. 3/76 come modificata

dalla L. 152/92 – art. 2 – comma 1 – lettera i).

b) L'incarico professionale prevede sinteticamente le seguenti prestazioni, come meglio descritte dettagliatamente nell'allegato A che, sottoscritto dalle parti, costituisce parte integrante del presente contratto:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_
- ...

Si intendono escluse dal presente contratto di incarico le prestazioni non precisate o descritte.

c) Tali prestazioni, ove richieste, dovranno essere riconosciute al professionista incaricato previa determinazione del relativo compenso ai sensi del successivo art. 3 e concordate con il Committente. Inoltre, qualora il Professionista sia chiamato dal Committente a sovrintendere, coordinare e verificare l'esecuzione di prestazioni professionali affidate da quest'ultimo a terzi al fine di garantire la coerenza finale del progetto, al Professionista dovrà essere riconosciuto un compenso integrativo di quello qui convenuto.

#### **Art. 2 Documentazione da fornirsi da parte del committente**

a) Il Committente è tenuto a fornire al Professionista, prima dell'espletamento dell'incarico, la seguente documentazione, della quale garantisce / non garantisce la perfetta corrispondenza allo stato di fatto:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
- ...

pari obbligo sussiste fino ad esaurimento della prestazione.

b) Il Committente garantisce la corretta veridicità di quanto descritto e fornito nella sopraindicata documentazione e se ne assume la piena responsabilità.

c) Il Committente garantisce al Professionista il libero accesso in campo ed il prelievo dei campioni utili allo svolgimento e all'accuratezza della prestazione ogni volta si manifesti la necessità.

#### **Art. 4 Modalità di espletamento dell'incarico**

a) Il Professionista svolgerà l'incarico attenendosi agli obiettivi tecnici ed economici definiti preventivamente con il Committente.

b) Il Professionista è tenuto a svolgere con competenza e diligenza l'incarico e ad eseguire e produrre quanto necessario alla completa definizione dell'oggetto dell'incarico.

c) L'incarico verrà svolto in piena autonomia tecnica ed organizzativa, senza alcun vincolo di subordinazione, avvalendosi, ove ritenuto opportuno, del contributo complementare di collaboratori di propria fiducia, senza alcun aggravio di costi per il Committente.

d) Eventuali prestazioni specialistiche non comprese nel presente accordo potranno essere affidate a terzi con

incarico diretto da parte del Committente, con espressa esenzione del Professionista da qualsiasi responsabilità in merito.

e) Nello svolgimento dell'incarico il Professionista avrà cura di prendere tutti i contatti che si rendessero necessari con gli organi, enti ed organismi competenti, curando tutti gli adempimenti indispensabili ed opportuni per garantire l'espletamento delle prestazioni sopraindicate.

f) Negli elaborati inerenti l'incarico dovranno essere chiaramente ed esaurientemente riportati e descritti, con chiara simbologia, tutti gli interventi oggetto di prestazione professionale.

g) Gli elaborati sopraelencati saranno presentati al Committente in n° \_\_\_\_ copie cartacee e in n° 1 copia su supporto informatico, se richiesta dal Committente, in formato di sola lettura (pdf, dwt ecc.). Eventuali copie aggiuntive richieste, anche su supporto informatico, dal Committente saranno imputate al costo.

#### **Art. 5 Termini per l'espletamento dell'incarico**

L'incarico così come descritto all'art. 1 verrà sviluppato e completato entro i seguenti termini, salvo cause di forza maggiore:

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_

4. \_\_\_\_\_

...

La redazione di varianti (di cui al successivo art. 8) potrà comportare una modifica dei tempi contrattuali, la cui entità verrà determinata di comune accordo tra il Committente ed il Professionista incaricato.

#### **Art. 6 Determinazione del compenso**

a) L'onorario ed il rimborso delle spese per le prestazioni del Professionista indicate all'art. 1 e dettagliate nell'allegato A, determinati tenendo conto (come previsto dall'art. 9 D.L. n.1/2012 come convertito dalla Legge n. 27/2012) delle prestazioni tecniche da svolgere, del grado di complessità dell'opera da progettare/realizzare e nel rispetto della dignità della professione in relazione all'art. 2233 del Codice Civile, ammontano in via presuntiva a complessivi netti € \_\_\_\_\_ (diconsi Euro \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_ ) così distinti per le fasi principali in cui si articola l'incarico:

- per \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_,

- Totale onorario e spese (netti) € \_\_\_\_\_,

A tali importi vanno aggiunti, e sono a carico del Committente, gli oneri accessori di legge in vigore al momento della fatturazione, attualmente costituiti dal contributo EPAP pari al 2% e dall'IVA pari al 22 %, nonché eventuali oneri fiscali sopravvenuti successivamente alla sottoscrizione dell'incarico e dovuti ai sensi di legge

all'atto della fatturazione delle prestazioni.

b) I compensi come sopra determinati sono comprensivi delle spese imponibili necessarie all'espletamento dell'incarico. Le eventuali anticipazioni per conto del Committente, esenti da I.V.A. ai sensi dell'art. 15 D.P.R. 633/72 e s.m.i. quali bolli e diritti vari, saranno rimborsate a parte, previa documentazione delle spese sostenute.

#### **Art. 7 Liquidazione delle competenze**

a) L'onorario e i compensi di cui all'art. 5 del presente contratto saranno corrisposti, previa presentazione di nota pro forma, come segue:

- acconto pari al \_\_\_\_% alla firma del presente contratto corrispondenti ad € \_\_\_\_\_;
- acconto pari al \_\_\_\_% alla presentazione del \_\_\_\_\_ pari ad € \_\_\_\_\_;
- acconto pari al \_\_\_\_% alla presentazione del \_\_\_\_\_ pari ad € \_\_\_\_\_;
- saldo entro \_\_\_\_ giorni dalla presentazione della nota finale di € \_\_\_\_\_;

b) Ogni singola prestazione sarà pagata dal Committente al compimento della stessa e comunque entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa nota proforma, cui seguirà regolare fattura che sarà emessa al momento del ricevimento del versamento ai sensi del D.P.R. 633/72 e s.m.i.

#### **Art. 8 Varianti e revisione dell'accordo**

a) Il Professionista è tenuto, nei limiti dell'incarico ricevuto, ad introdurre, negli elaborati sopra descritti anche se questi fossero stati già ultimati, tutte le modifiche e le integrazioni necessarie per il rispetto delle norme stabilite dalle leggi vigenti al momento della sottoscrizione del presente incarico.

b) Ove intervenissero esigenze, normative e/o atti amministrativi successivi alla sottoscrizione dell'incarico, tali da comportare variazioni nell'impostazione progettuale, il Professionista sarà tenuto ad introdurre le necessarie modifiche e /o integrazioni, ma avrà diritto al compenso, da convenire preliminarmente tra le parti, per le modifiche da apportare.

c) Nell'eventualità che, in corso di esecuzione della prestazione, il Committente ritenga necessario introdurre modifiche e/o aggiunte a quanto stabilito all'art. 1, il Professionista, previa definizione del relativo compenso integrativo, da perfezionarsi con nuove ulteriori pattuizioni contrattuali, sarà tenuto a modificare e/o redigere gli elaborati a tal fine richiesti.

d) Il presente incarico dovrà essere ridefinito, per quanto riguarda il compenso e le tempistiche previste, anche qualora si verifici un ritardo superiore a \_\_\_\_\_ giorni nell'esecuzione dei lavori non imputabile al Professionista.

e) La ridefinizione dovrà essere stipulata per iscritto e sottoscritta dalle parti.

f) Ove le parti, nel termine di \_\_\_\_\_ giorni dalla richiesta avanzata da una di esse non raggiungano una pattuizione sulla revisione del presente accordo, esso si risolverà automaticamente e al Professionista dovrà essere corrisposto il compenso professionale e il rimborso spese per il lavoro fatto e/o predisposto sino alla data di risoluzione con maggiorazione del 25%.

g) Nel periodo compreso tra la revisione dell'accordo e l'eventuale risoluzione, il Professionista eseguirà quanto strettamente necessario per evitare pregiudizio al Committente; il versamento del compenso professionale e delle

spese dovrà comunque essere eseguito entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa nota proforma, cui seguirà l'emissione di regolare fattura al momento del ricevimento del versamento.

**Art. 9 Sospensione temporanea dell'incarico, recesso e risoluzione**

a) Il Committente potrà, a propria discrezione e dandone comunicazione scritta al Professionista, richiedere la sospensione temporanea dell'esecuzione delle prestazioni. Nel caso, il Committente corrisponderà al Professionista, entro 30 (trenta) giorni dalla data di sospensione, il compenso relativo alle prestazioni eseguite sino alla data della sospensione previa emissione di relativa nota proforma, a cui seguirà regolare fattura al momento del ricevimento del versamento.

b) Salvo successivo diverso accordo tra le Parti, l'incarico si intenderà risolto relativamente alle prestazioni tecniche per le quali il Committente non dia istruzione al Professionista di riprendere l'esecuzione entro \_\_\_\_ mesi dalla comunicazione di sospensione. In tal caso il Committente dovrà versare al Professionista, a saldo delle prestazioni eseguite, una cifra aggiuntiva pari al 25% (venticinqueper cento) sui compensi dovuti fino al momento della sospensione, da liquidarsi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa nota proforma, a cui seguirà regolare fattura al momento del ricevimento del versamento. È fatto espressamente salvo il diritto del Professionista al risarcimento degli eventuali danni, di cui dovrà essere data dimostrazione.

c) La sospensione comporterà l'automatica esenzione del Professionista da qualsiasi responsabilità per il periodo di efficacia della stessa.

d) Il Committente potrà recedere dal contratto, rimborsando al Professionista le spese sostenute e pagando il compenso per la prestazione. Nel caso in cui l'incarico professionale dovesse essere sospeso in via definitiva per cause non imputabili al Professionista incaricato, allo stesso verrà corrisposto a titolo di piena e definitiva tacitazione di ogni prestazione, spesa ed onere accessorio, oltre al compenso in proporzione all'incarico eseguito, una maggiorazione del 25%, fatti salvi ulteriori maggiori importi derivanti da eventuali danni da esso subiti. Qualora vengano a mancare i presupposti per l'espletamento dell'incarico, il Professionista potrà recedere dall'incarico medesimo, dandone preventiva comunicazione al Committente; in tal caso non spetteranno al Professionista gli incrementi sull'onorario di cui ai commi precedenti, fatto salvo che il recesso dall'incarico avvenga per cause non imputabili al Professionista stesso.

**Art. 10 Obblighi del committente**

Qualora il pagamento, anche parziale, dell'incarico professionale non sia effettuato entro i termini di cui all'art. 6 del presente contratto, spettano al Professionista, a decorrere dalla scadenza di detti termini, gli interessi di mora nella misura stabilita dall'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002, pari al tasso BCE in vigore nel semestre in cui è maturato il credito maggiorato di 7 punti percentuali.

**Art. 11 Copertura assicurativa**

Il Professionista dichiara, in applicazione dell'art. 9 c. 4 della Legge n°27 del 24/03/2012, di essere assicurato per la responsabilità civile professionale, per eventuali danni provocati nell'esercizio della propria attività ovvero nell'espletamento dell'incarico conferito, con polizza contratta con la compagnia

\_\_\_\_\_ numero \_\_\_\_\_ scadenza \_\_\_\_\_, massimale per ogni sinistro euro \_\_\_\_\_.

**Art. 13 Proprietà degli elaborati**

- a) Gli elaborati e quanto altro rappresenta l'incarico commissionato, con la liquidazione del relativo compenso al Professionista, resteranno di proprietà piena ed assoluta del Committente, il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurre, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dal Professionista possa essere sollevata eccezione di sorta, purché tali modifiche non vengano in alcun modo attribuite al Professionista medesimo.
- b) Il Professionista si riserva di tutelare, in ogni caso, il proprio prestigio e la propria dignità professionale e, laddove ne ricorrano i presupposti, i propri diritti d'autore ai sensi della legge 633/41.
- c) Il Committente, potrà pubblicare qualsiasi disegno, immagine o altro documento preparato da o per il Professionista in relazione alle opere oggetto del presente incarico, con obbligo di chiara indicazione del nominativo e dei dati del progettista.
- d) La proprietà intellettuale è riservata al Professionista a norma di Legge ed il Committente autorizza sin d'ora la pubblicazione del progetto e di quanto realizzato, fatta eccezione per i dati ritenuti sensibili ed espressamente indicati dal Committente.

**Art. 13 Definizione delle controversie**

- a) In caso di contestazione sui compensi spettanti al Professionista nonché sulle prestazioni oggetto del presente contratto, se non risolta in via bonaria nel termine di \_\_\_\_\_ giorni, la stessa verrà sottoposta in funzione conciliativa all'Ordine professionale competente per iscrizione del Professionista. Tale parere sarà accettato da entrambe le parti.
- b) Tutte le ulteriori controversie o contestazioni che potessero sorgere relativamente allo svolgimento dell'incarico che non si fossero potute definire in via bonaria e, comunque, previo espletamento delle modalità riportate alla lettera a) del presente articolo, nel termine di \_\_\_\_\_ giorni dalla mancata conciliazione, saranno deferite al Tribunale territorialmente competente.

**Art. 14 Disposizioni finali**

- a) Per quanto non esplicitamente riportato nel presente contratto si fa riferimento a quanto previsto dal Codice Civile artt. 2222 e successivi, dal codice deontologico dell'Ordine di appartenenza del Professionista, e dalle altre disposizioni di legge che risultino applicabili.
- b) Per quanto concerne l'incarico affidato, il Professionista elegge il proprio domicilio in \_\_\_\_\_.
- c) Si dà atto che il presente contratto sarà oggetto di registrazione esclusivamente in caso d'uso, con onere a carico del richiedente.
- d) Con la sottoscrizione del presente atto il Professionista ed il Committente, ai sensi del codice della Privacy di

cui al D. Lgs. 163/2003 e s.m.i., autorizzano reciprocamente il trattamento dei dati personali, eccetto quelli sensibili, per la formazione di curriculum, pubblicazioni, brochure, siti web e di tutte le correnti operazioni tecnico-amministrative delle proprie strutture amministrative, fermo restando quanto previsto all'art. 14 circa la proprietà intellettuale.

e) Ogni deroga o modifica al presente contratto sarà valida ed efficace solo se risultante per iscritto da atto debitamente sottoscritto dalle parti.

f) Il presente contratto annulla e sostituisce ogni altro accordo, sia scritto che orale, intercorso tra le Parti avente ad oggetto le stesse attività di cui al contratto medesimo.

g) Le Parti danno atto che il presente contratto è stato negoziato e concluso in base a condizioni e ad un testo congiuntamente elaborati.

h) Il presente contratto è formato da n° \_\_\_\_\_ pagine e n° \_\_\_\_ allegat\_\_ denominat\_\_ allegato A, \_\_\_\_\_

Letto e firmato dalle parti per accettazione in ogni sua pagina.

IL COMMITTENTE

L PROFESSIONISTA

Il Professionista accettando l'incarico dichiara, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità per l'espletamento del proprio mandato professionale.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. sono espressamente approvati i seguenti articoli del contratto di incarico: art. 3 (modalità di espletamento dell'incarico); art. 5 (determinazione del compenso); art. 9 (sospensione temporanea dell'incarico, recesso e risoluzione); art. 10 (obblighi del committente); art. 13 (definizione delle controversie).

IL COMMITTENTE

IL PROFESSIONISTA

**Approvazione ex art. 1341 e 1342 c.c..**

Le Parti dichiarano di aver letto singolarmente e specificatamente gli articoli, clausole e pattuizioni del presente atto, ivi compresi gli allegati, e di approvare specificatamente: art. 3 (modalità di espletamento dell'incarico); art. 5 (determinazione del compenso); art. 9 (sospensione temporanea dell'incarico, recesso e risoluzione); art. 10 (obblighi del committente); art. 13 (definizione delle controversie).

IL COMMITTENTE

IL PROFESSIONISTA

## B) LA TUTELA DEL CREDITO

---

Sulla base della scrittura privata di conferimento d'incarico (o del preventivo scritto obbligatorio), il professionista può agire in giudizio per il recupero del credito maturato nei confronti del committente, mediante il procedimento d'ingiunzione ex art. 633 e ss. del c.p.c.

# In particolare: le condizioni di ammissibilità

---

Art. 633.

(Condizioni di ammissibilità).

Su domanda di chi è creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili, o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna:

1) se del diritto fatto valere si dà prova scritta;

2) se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, procuratori, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo;

3) se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata.

L'ingiunzione può essere pronunciata anche se il diritto dipende da una controprestazione o da una condizione, purché il ricorrente offra elementi atti a far presumere l'adempimento della controprestazione o lo avveramento della condizione.

# e l'incarico firmato come titolo per ottenere la provvisoria esecuzione

---

Art. 642.

(Esecuzione provvisoria).

Se il credito e' fondato su cambiale, assegno bancario, assegno circolare, certificato di liquidazione di borsa, o su atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato, il giudice, su istanza del ricorrente, ingiunge al debitore di pagare o consegnare senza dilazione, autorizzando in mancanza l'esecuzione provvisoria del decreto e fissando il termine ai soli effetti dell'opposizione.

L'esecuzione provvisoria puo' essere concessa anche se vi e' pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, ma il giudice puo' imporre al ricorrente una cauzione.

In tali casi il giudice puo' anche autorizzare l'esecuzione senza l'osservanza del termine di cui all'articolo 482.

# Prestando attenzione alla prescrizione (breve) del diritto al compenso e al rimborso delle spese

---

Art. 2956.

(Prescrizione di tre anni).

Si prescrive in tre anni il diritto:

- 1) dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi superiori al mese;
- 2) dei professionisti, per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlate;
- 3) dei notai, per gli atti del loro ministero;
- 4) degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni impartite a tempo piu' lungo di un mese.

# **V. ATTIVITA' PROFESSIONALE ED ATTIVITA' AGRICOLA**

---



# ATTIVITA' PROFESSIONALE E ATTIVITA' AGRICOLA COMPATIBILITA' ED INQUADRAMENTO

---

- Figure possibili in agricoltura
  - Coltivatore Diretto e IAP
  - Società semplice
  - Società di capitali
- Requisiti necessari per essere considerato CD / IAP
  - Perché la prevalenza in agricoltura è importante
- Problema della prevalenza con l'attività da libero professionista

# ATTIVITA' PROFESSIONALE E ATTIVITA' AGRICOLA PROFILI FISCALI

---

- Regimi fiscali applicabili in agricoltura
  - Determinazione catastale del reddito
  - Reddito delle attività connesse
- Regimi fiscali applicabili al professionista che svolge anche attività agricola
  - Regime forfait (?)
  - Regime ordinario

# ATTIVITA' PROFESSIONALE E ATTIVITA' AGRICOLA PROFILI PREVIDENZIALI

---

- Iscrizione INPS dei coltivatori diretti
- Iscrizione INPS degli imprenditori agricoli professionali (IAP)
- Iscrizione EPAP
  - Obbligatorietà
  - Cumulabilità

GRAZIE PER L'ATTENZIONE  
E... BUON LAVORO

---

